

Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEENE)

del 1° novembre 2017 (Stato 1° settembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 30 settembre 2016¹ sull'energia (LENE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTIC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l'efficienza energetica.

² Essa si applica agli impianti, ai veicoli e agli apparecchi prodotti in serie e ai loro componenti prodotti in serie che consumano considerevoli quantità di energia e che sono commercializzati o ceduti in Svizzera.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *commercializzazione*: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi;
- b. *cessione*: l'ulteriore vendita a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro vendita a titolo professionale;
- c.³ offerta: ogni attività destinata alla commercializzazione o alla cessione di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, come l'esposizione in locali commerciali o eventi, la raffigurazione in prospetti pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo.

RU 2017 6951

¹ RS 730.0

² RS 946.51

³ Introdotta dal n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

Capitolo 2: Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Sezione 1:

Impianti e apparecchi prodotti in serie e i loro componenti prodotti in serie

Art. 3 Condizioni generali

Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati 1.1–3.2 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:

- a. soddisfano le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;
- b. sono stati sottoposti alla procedura di omologazione energetica (procedura di valutazione della conformità); e
- c. sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.

Art. 4 Esigenze minime

¹ Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.13.⁴

² Le esigenze minime valgono anche per gli impianti e gli apparecchi che sono acquistati per uso proprio professionale.

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità

¹ Il consumo di energia specifico, l'efficienza energetica e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una procedura di valutazione della conformità; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–3.2.⁵

² La procedura di valutazione della conformità deve essere eseguita secondo una delle procedure previste nell'articolo 8 numero 2 della direttiva 2009/125/CE⁶.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

⁶ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

Art. 6 Etichettatura

¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.22⁷, 3.1⁸ e 3.2 deve apporvi l'etichettaEnergia.⁹

² L'etichettaEnergia deve indicare in modo uniforme e comparabile il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici per i modi di funzionamento determinanti; i dettagli sono disciplinati negli allegati di cui al capoverso 1.

³ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi di cui al capoverso 1 deve provvedere affinché l'etichettaEnergia:

- a. figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con essi;
- b. sia apposta in modo ben leggibile nei documenti di vendita, segnatamente nei prospetti e nel materiale promozionale, e nelle pubblicità relative alla vendita.

⁴ Nei documenti di vendita di cui al capoverso 3 lettera b, in alternativa la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica dell'impianto o dell'apparecchio come figura sull'etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l'indicazione prezzo.

Art. 7 Dichiarazione di conformità

¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2.

² La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. una descrizione dell'impianto o dell'apparecchio;
- c. una dichiarazione secondo cui l'impianto o l'apparecchio soddisfa le esigenze della presente ordinanza;
- d. i riferimenti alle norme tecniche o ad altre specifiche con cui l'impianto o l'apparecchio è conforme e in virtù delle quali si dichiara la conformità con le esigenze della presente ordinanza;
- e. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

³ Se un impianto o un apparecchio sottostà a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione.

⁷ L'allegato 1.21 entra in vigore il 1° marzo 2021, l'allegato 1.22 il 1° settembre 2021 (RU 2020 1438 1441).

⁸ L'allegato 3.1 è abrogato il 1° settembre 2021.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

⁴ La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell'impianto o dell'apparecchio. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare di una serie.

Art. 8 Documenti tecnici

¹ Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2 sono adempiute.

² I documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e in particolare devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'impianto o l'apparecchio in modo univoco;
- b. una descrizione generale dell'impianto o dell'apparecchio e dell'utilizzo previsto;
- c. i dati riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle riguardanti gli aspetti di particolare importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità ed eventualmente i disegni del modello;
- d. le istruzioni per l'uso;
- e. un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, sempre che non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali;
- f. i risultati delle misurazioni e dei calcoli svolti nell'ambito di una procedura di valutazione della conformità;
- g. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da un servizio d'omologazione.

³ I documenti tecnici possono essere redatti in un'altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

⁴ I documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell'impianto o dell'apparecchio. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare di una serie.

Art. 9 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità

Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere:

- a. accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁰ sull'accreditamento e la designazione;
- b. riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali; o
- c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

¹⁰ RS 946.512

Sezione 2: Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri prodotti in serie e i loro componenti prodotti in serie¹¹

Art. 10¹² Etichettatura di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

¹ Chi commercializza o cede un'automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero prodotti in serie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettere a, e o i dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non ha ancora percorso più di 2000 chilometri (automobile nuova, autofurgone nuovo o trattore a sella leggero nuovo), deve apporvi le indicazioni sul consumo di energia e altre caratteristiche secondo l'allegato 4.1.

² Chi commercializza o cede un'automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero prodotti in serie che ha percorso più di 2000 chilometri e vi appone delle indicazioni secondo l'allegato 4.1, deve impiegare le indicazioni valide al momento dell'etichettatura.

Art. 11 Informazione del pubblico in merito all'allegato 4.1

¹ L'Ufficio federale dell'energia (UFE) valuta ogni anno i dati sul consumo di energia, sulle emissioni di CO₂ e altre caratteristiche di tutte le automobili prodotte in serie immatricolate per la prima volta nel corso dell'anno precedente e informa il pubblico al riguardo.

² L'Ufficio federale delle strade mette a disposizione i dati necessari a tal fine.

³ L'UFE crea banche dati ed elenchi che contengono le indicazioni di cui all'allegato 4.1 numeri 1–3 per tutte le automobili prodotte in serie attuali commercializzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO₂. A tal fine si basa sull'allegato II della direttiva 1999/94/CE^{14,15}

⁴ L'UFE mette a disposizione su Internet le informazioni provenienti dalle banche dati e dagli elenchi di cui al capoverso 3 e le aggiorna periodicamente.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

¹³ RS **741.41**

¹⁴ Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

Art. 12 Disposizioni di esecuzione relative all'allegato 4.1

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana le seguenti disposizioni relative all'allegato 4.1:¹⁶

- a. stabilisce i limiti delle categorie di efficienza energetica;
- b.¹⁷ determina la media delle emissioni di CO₂ sulla base delle automobili prodotte in serie immatricolate per la prima volta;
- c.¹⁸ stabilisce i fattori per il calcolo dell'equivalente benzina e dell'equivalente benzina per l'energia primaria e delle emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità. A tal fine tiene conto delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure dello sviluppo a livello internazionale;
- d.¹⁹ ...

² Adegua ogni anno le disposizioni di cui al capoverso 1. Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell'anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo.

³ Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV²⁰) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l'anno che precede il 31 maggio dell'anno precedente.²¹

Art. 12a²² Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas

¹ Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, le emissioni di CO₂ provenienti dall'impiego della quota biogena riconosciuta di questa miscela di carburanti sono considerate senza incidenza sul clima.

² La quota biogena riconosciuta è pari al 20 per cento.

Art. 13 Commercializzazione e cessione di pneumatici

Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (CE) n. 1222/2009²³ deve soddisfare le esigenze definite nell'allegato 4.2.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

¹⁹ Abrogata dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

²⁰ RS **741.41**

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

²³ Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 14²⁴ Controlli e misure

¹ L'UFE controlla in modo idoneo e in misura adeguata se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, commercializzati o ceduti, nonché i loro componenti prodotti in serie soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative al mancato rispetto delle stesse.

² Nell'ambito dell'attività di controllo può in particolare:

- a. esigere da fabbricanti, importatori e commercianti l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo;
- b. entrare nei fondi, negli edifici, nelle aziende, nei locali, negli impianti e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro.

³ Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE decide le misure adeguate. Può in particolare:

- a. vietare la commercializzazione e la cessione di un impianto, di un veicolo o di un apparecchio o di un loro componente;
- b. disporre di rimediare alla violazione e ordinare il ritiro, il sequestro e la confisca di un impianto, di un veicolo o di un apparecchio o di un loro componente;
- c. pubblicare le misure che ha adottato.

Art. 15²⁵ Valutazioni della conformità presso impianti e apparecchi

¹ Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 14, l'UFE può ordinare un'omologazione energetica (valutazione della conformità), in particolare se:

- a. la documentazione e le informazioni richieste non sono presentate o sono presentate solo in parte entro il termine stabilito dall'UFE;
- b. dalla prova di cui agli articoli 7 e 8 non risulta abbastanza chiaramente che gli impianti o gli apparecchi soddisfano le esigenze della presente ordinanza;
- c. esiste il dubbio che gli impianti o gli apparecchi corrispondano alla documentazione presentata oppure esistono ulteriori dubbi circa la correttezza della stessa.

² I fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell'UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.

³ Se dalla valutazione della conformità risulta che gli impianti o gli apparecchi non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, i costi insorti nell'ambito della

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

valutazione sono a carico della persona che ha commercializzato o ceduto tali impianti o apparecchi.

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 16²⁶

È punito secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera g e capoverso 2 LEne chiunque appone, su prodotti che non sono oggetto della presente ordinanza, etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con:

- a. l'etichettatura disciplinata nella presente ordinanza e nei rispettivi allegati;
- b. eventuali etichette di cui all'articolo 44 capoverso 3 LEne.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 17 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 5.

Art. 17a²⁷ Disposizione transitoria relativa all'articolo 12

¹ Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all'attuale procedura di misurazione secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV²⁸, il DATEC può prevedere categorie di efficienza energetica proprie e un'etichettatura specifica.

² Le disposizioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 saranno rese note nel 2019 entro il 30 novembre ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2018 (RU **2018** 2671). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3469).

²⁸ RS **741.41**

Allegato 1.129

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai frigoriferi con raccordo alla rete con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1500 litri di cui all'articolo 1 numero 1 del regolamento (UE) 2019/2019³⁰.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2019.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 100 e se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.
- 2.2 I frigoriferi a una porta di cui al numero 1, il cui scomparto o i cui scomparti a 3 stelle o a 4 stelle presenta/presentano un volume inferiore al 18 per cento del volume totale, possono essere immessi sul mercato e ceduti se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 125 e se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.
- 2.3 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi di cui al numero 2.2 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.
- 2.4 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a e 2–4 del regolamento (UE) 2019/2019, ad eccezione dei numeri 3 lettera d e 4 lettera o.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

³⁰ Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187.

- 2.5 Dal 1° marzo 2024 i frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato II numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/2019.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016³¹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un frigorifero conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2019 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2016.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

³¹ Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102.

- 5.2 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2024.
- 5.3 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

*Allegato 1.2*³²
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle lavatrici per uso domestico e alle asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2023³³.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2023.
- 1.3 Dalle esigenze secondo l'allegato II articoli 1–6 e 9 numero 1 lettere a e c nonché numero 2 lettere i e vii del regolamento (UE) 2019/2023 sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2023.
- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2023.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le lavatrici e le asciugabiancheria di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2023, ad eccezione dei numeri 8 articolo 5 e 9 articolo 1 lettera h.

³² Nuovo testo gisuta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

³³ Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavatrici per uso domestico e delle asciugabiancheria per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2019/2023 nonché gli allegati II, IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2014³⁴; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una lavatrice per uso domestico o un'asciugabiancheria per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2023 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I-IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2014. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2014.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2014.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

³⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29.

- 5.2 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.
- 5.3 Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

Allegato 1.3

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 932/2012³⁵.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice dell'efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 932/2012³⁶ è inferiore a 42.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 932/2012³⁷; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 932/2012.

³⁵ Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

³⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

³⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012³⁸. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012.

³⁸ Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag.1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

Allegato 1.4³⁹

³⁹ Abrogato dal n. II cpv. 4 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU **2020** 1415).

Allegato 1.5⁴⁰

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2022⁴¹.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2022.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2022.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2022, ad eccezione del numero 5 articolo 5 e del numero 6 articolo 7.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavastoviglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2022⁴² nonché degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2017⁴³; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2020 (RU **2020** 1415). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU **2020** 6125).

⁴¹ Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267.

⁴² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. I.1.

⁴³ Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una lavastoviglie per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2022 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2017.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I-IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2017. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2017.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2017.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.
- 5.3 Le lavastoviglie per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.

Allegato 1.6⁴⁴

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei forni elettrici con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete (compresi quelli integrati nelle cucine).
- 1.2 Sono esclusi:
 - a. i forni che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;
 - b. i forni di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014⁴⁵.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I forni elettrici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze della terza fase di cui all'allegato I numero 1.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei forni elettrici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numero 2.1 e II numero 1 del regolamento (UE) n. 66/2014⁴⁶; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un forno elettrico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

⁴⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁴⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/2014⁴⁷. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

⁴⁷ Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

Allegato 1.7⁴⁸

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete, comprese quelle vendute per scopi non domestici.
- 1.2 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014⁴⁹.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le cappe da cucina per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze della terza fase di cui all'allegato I numero 1.3.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.
- 2.2 ...

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/2014⁵⁰; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

⁴⁸ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁵⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo energetico e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/2014⁵¹. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Per quanto riguarda il calendario per l'entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 numero 3 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate e cedute.
- 5.2 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

⁵¹ Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

Allegato 1.8⁵²

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli aspirapolvere con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli aspirapolvere con raccordo alla rete, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.
- 1.2 Sono esclusi gli aspirapolvere di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 666/2013⁵³.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 666/2013.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli aspirapolvere di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 666/2013⁵⁴.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli aspirapolvere rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 666/2013⁵⁵; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un aspirapolvere conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 666/2013.

⁵² Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

⁵³ Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, versione della GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁵⁴ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁵⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegati 1.9 a 1.11 ⁵⁶

⁵⁶ Abrogati dal n. II cpv. 4 dell'O del 22 apr. 2020, con effetto dal 1°set. 2021 (RU **2020** 1415).

*Allegato 1.12*⁵⁷

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai display elettronici di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2021⁵⁸.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.
- 1.3 Dalle esigenze secondo l'allegato II lettere A e B sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2021.
- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2021.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2021, ad eccezione della lettera D numeri 1–4.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013⁵⁹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un display elettronico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'alle-

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

⁵⁸ Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241.

⁵⁹ Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1.

gato IV numero 1 del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2013. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 I display elettronici che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

Allegato 1.13
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai condizionatori d'aria con raccordo alla rete con una potenza nominale ≤ 12 kW e ai ventilatori elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita ≤ 125 W.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 206/2012⁶⁰.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2012.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I condizionatori d'aria e i ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2012⁶¹.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei condizionatori d'aria e dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2012⁶²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un condizionatore d'aria e un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 206/2012.

⁶⁰ Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori, versione della GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁶¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁶² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011⁶³. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Per quanto riguarda il calendario per l'entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 numero 4 del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

5 Disposizione transitoria

I condizionatori d'aria e i ventilatori che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

⁶³ Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

Allegato I.14⁶⁴

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica a:
- le unità di condensazione, i chiller di processo nonché gli abbattitori elettrici con raccordo alla rete e gli armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi;
 - le unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe;
 - i chiller di processo che funzionano a bassa o media temperatura.
- 1.2 Sono esclusi:
- gli armadi refrigerati di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettere a–o del regolamento (UE) 2015/1095⁶⁵;
 - le unità di condensazione di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettere a–c del regolamento (UE) 2015/1095;
 - i chiller di processo di cui all'articolo 1 paragrafo 3 lettere a–d del regolamento (UE) 2015/1095.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2015/1095.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1095⁶⁶.
- 2.2 Dal 1° luglio 2018 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettere b e c devono soddisfare le esigenze dell'articolo 3 paragrafo 4 lettera c del regolamento (UE) 2015/1095.

⁶⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

⁶⁵ Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, GU L 177 del 8.7.2015, pag. 19; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁶⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

- 2.3 Dal 1° luglio 2019 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a devono soddisfare le esigenze dell'articolo 3 paragrafo 4 lettera d del regolamento (UE) 2015/1095.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–VIII del regolamento (UE) 2015/1095⁶⁷; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze di cui al numero 2 degli allegati IX, X o XI del regolamento (UE) 2015/1095.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI del regolamento delegato (UE) 2015/1094⁶⁸. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Per quanto riguarda il calendario per l'entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 numero 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1094.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1094.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.
- 5.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

⁶⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁶⁸ Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2.

*Allegato 1.15*⁶⁹

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell'acqua calda

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW e ai serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile ≤ 2000 litri.
- 1.2 Sono esclusi gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell'acqua calda di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 814/2013⁷⁰.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 814/2013.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Gli scaldacqua di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 814/2013⁷¹.
- 2.2 ...
- 2.3 I serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se le loro dispersioni non sono superiori ai valori consentiti per gli apparecchi della classe B di cui all'allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013⁷².
- 2.4 I serbatoi di accumulo dell'acqua calda aventi un volume utile > 500 e ≤ 2000 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 814/2013.

⁶⁹ Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O dell'11 apr. 2018 (RU **2018** 1675) e del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

⁷⁰ Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda, versione della GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁷¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁷² Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli scaldacqua e dei serbatoi di accumulo dell'acqua calda di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–IV del regolamento (UE) n. 814/2013⁷³; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa uno scaldacqua e un serbatoio di accumulo dell'acqua calda conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato V numero 2 del regolamento (UE) n. 814/2013.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013⁷⁴ si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 812/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. per quanto riguarda il calendario per l'entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013;
- c. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato X del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell'acqua calda che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.
- 5.2 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell'acqua calda che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

⁷³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁷⁴ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.3.

Allegato 1.1675

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento e acqua calda) con una potenza termica nominale ≤ 400 kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di riscaldamento e i generatori di calore di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 813/2013⁷⁶.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 813/2013.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 813/2013⁷⁷.
- 2.2 ...

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/2013⁷⁸; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente e un apparecchio di riscaldamento

⁷⁵ Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O dell'11 apr. 2018 (RU **2018** 1675) e del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

⁷⁶ Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁷⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁷⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

mento misto conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 813/2013.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013⁷⁹ si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II, III numeri 1 (apparecchi per il riscaldamento d'ambiente), 2 (apparecchi di riscaldamento misti) e 5–10 nonché IV–VII e IX del regolamento delegato (UE) n. 811/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. per quanto riguarda il calendario per l'entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
- c. le indicazioni di cui all'allegato II numero 5 lettera c del regolamento (UE) n. 813/2013⁸⁰ devono essere impresse in maniera indelebile sull'apparecchio per il riscaldamento.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati e ceduti.
- 5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

⁷⁹ Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

⁸⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

*Allegato I.17*⁸¹

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di unità di ventilazione

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle unità di ventilazione.
- 1.2 Sono escluse le unità di ventilazione di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014⁸².
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 1253/2014.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le unità di ventilazione residenziali di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1253/2014⁸³.
- 2.2 Le unità di ventilazione non residenziali di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1253/2014.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle unità di ventilazione di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1253/2014⁸⁴; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli nonché le informazioni di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'unità di ventilazione conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato VI numero 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.

⁸¹ Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O dell'11 apr. 2018 (RU **2018** 1675) e del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

⁸² Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione, versione della GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁸³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁸⁴ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014⁸⁵. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014.

⁸⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali, versione della GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.

Allegato I.18⁸⁶

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale ≤ 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento ≤ 120 kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui all'articolo 1 lettere a–g del regolamento (UE) n. 2015/1188⁸⁷.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1188.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1188⁸⁸.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1188⁸⁹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1188.

⁸⁶ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O dell'11 apr. 2018 (RU **2018** 1675). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

⁸⁷ Regolamento (UE) n. 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale. GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁸⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁸⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con una potenza termica nominale ≤ 50 kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186⁹⁰ si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

⁹⁰ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

*Allegato I.19*⁹¹

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 50 kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185⁹².
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1185.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Dal 1° gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1185⁹³.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1185⁹⁴; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori

⁹¹ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O dell'11 apr. 2018 (RU **2018** 1675). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

⁹² Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁹³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

⁹⁴ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186⁹⁵ si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

5 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2022 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.

⁹⁵ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

*Allegato I.20*⁹⁶
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di caldaie a combustibile solido

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 500 kW.
- 1.2 Sono escluse le caldaie a combustibile solido di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189⁹⁷.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1189.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2015/1189.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1189⁹⁸; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una caldaia a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189.

⁹⁶ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O dell'11 apr. 2018 (RU **2018** 1675). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

⁹⁷ Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

⁹⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Per le caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 70 kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187⁹⁹ si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. per il calendario dell'entrata in vigore delle nuove etichette e della loro impostazione si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187;
- c. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze di etichettatura valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2020.
- 5.2 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzate a partire dalla data dell'entrata in vigore delle nuove etichette. Le caldaie con etichette previgenti possono essere cedute ancora per due anni dopo tale data.

⁹⁹ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

*Allegato 1.21*¹⁰⁰
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2024¹⁰¹.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2024.
- 1.3 Dalle esigenze secondo l'allegato II articoli 1 e 3 lettera k sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2024.
- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2024.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei frigoriferi per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e degli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera a, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.
- 2.2 I frigoriferi per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lettera b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.
- 2.3 Dal 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 1 lette-

¹⁰⁰ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2020 1415).

¹⁰¹ Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU. L 315 del 5.12.2019, pag. 313.

ra b, 2, ad eccezione della lettera d, e 3, ad eccezione della lettera k. del regolamento (UE) n. 2019/2024.

- 2.4 Dal 1° settembre 2023 i frigoriferi per bevande di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 50.
- 2.5 Dal 1° settembre 2023 gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se, oltre a rispettare le esigenze di cui al numero 2.2, il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2019/2024 è inferiore a 65.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018¹⁰²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2019/2024 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I-IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2018. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

¹⁰² Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155.

- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2018.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.

*Allegato 1.22*¹⁰³
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e di unità di alimentazione separate

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2020¹⁰⁴.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/2020.
- 1.3 Agli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/2020 si applicano le esigenze definite nell'allegato II articolo 3 lettera e del regolamento (UE) 2019/2020.
- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2020.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 4 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2020, ad eccezione del numero 3 lettera b paragrafo 1 lettera n nonché lettera c paragrafo 1 lettera f.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015¹⁰⁵; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

¹⁰³ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2020 1415).

¹⁰⁴ Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209.

¹⁰⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quan-

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una sorgente luminosa o un'unità di alimentazione separata conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da comunicare nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale per la vendita a distanza e la televendita sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.
- 4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2021 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2022.
- 5.2 Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 agosto 2025.
- 5.3 Le sorgenti luminose che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero 4 non possono più essere commercializzate a partire dall'entrata in vigore delle nuove etichette. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2022.

to riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68.

Allegato 2.1¹⁰⁶

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008¹⁰⁷.
- 1.2 Sono esclusi:
 - a. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:2006¹⁰⁸;
 - b. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale > 300 volt;
 - c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio commercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una tensione di uscita < 6 volt e un'intensità di corrente di uscita \geq 550 milliampere;
 - d. i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo integrati (desktop integrati) e i computer portatili (notebook) conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 617/2013¹⁰⁹;
 - e. i televisori di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/2009¹¹⁰.

¹⁰⁶ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

¹⁰⁷ Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹⁰⁸ Il testo della norma EN può essere richiesto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

¹⁰⁹ Regolamento (UE) N. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹¹⁰ Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1275/2008.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1275/2008¹¹¹.
- 2.2 ...

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 1275/2008¹¹²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura domestica e un'apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 1 paragrafo 2 e numero 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008.

4 Indicazione del consumo di energia

Le apparecchiature domestiche e da ufficio collegate in rete, ovvero gli apparecchi che possono connettersi a una rete o che dispongono di una o più porte di rete devono soddisfare le esigenze in materia d'informazione sui prodotti dell'allegato II numero 7 del regolamento (CE) n. 1275/2008¹¹³.

¹¹¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

¹¹² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

¹¹³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

*Allegato 2.2*¹¹⁴

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di alimentatori esterni con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli alimentatori esterni con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1782¹¹⁵.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1782.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli alimentatori esterni di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1782.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli alimentatori esterni rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1782; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un alimentatore esterno conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

4 Indicazione del consumo di energia

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 2 del regolamento (UE) 2019/1782.

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

¹¹⁵ Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 95.

5 Disposizioni transitorie

Gli alimentatori esterni che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati dal 31 dicembre 2020. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

*Allegato 2.3*¹¹⁶
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di computer

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai computer di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013¹¹⁷.
- 1.2 Sono esclusi i gruppi di prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 617/2013.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 617/2013.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

I computer di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 617/2013 per il tipo di apparecchio corrispondente.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei computer rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (UE) 617/2013; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un computer conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 7 del regolamento (UE) n. 617/2013.

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU **2020** 1415).

¹¹⁷ Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/424, GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46.

Allegato 2.4
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di set top box con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica agli apparecchi con raccordo alla rete per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:

- a. set top box complessi ai sensi degli allegati B ed F del *Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU* (versione 3.1) del 19 giugno 2013¹¹⁸;
- b. ricevitori digitali semplici (set top box) ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 107/2009¹¹⁹.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I set top box di cui al numero 1 lettera a possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze del *Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU* (versione 3.1) del 19 giugno 2013¹²⁰.
- 2.2 I set top box di cui al numero 1 lettera a devono inoltre soddisfare le esigenze relative all'efficienza energetica nei modi stand-by e spento definite nell'allegato 2.1 della presente ordinanza.
- 2.3 I set top box di cui al numero 1 lettera b possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all'allegato I numeri 2-4 e 7 del regolamento (CE) n. 107/2009¹²¹.

¹¹⁸ Il *Voluntary Industry Agreement* può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell'UFE: www.bfe.admin.ch > Home > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Apparecchi elettronici > Elettronica d'intrattenimento.

¹¹⁹ Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, versione della GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹²⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. a.

¹²¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. b.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei set top box rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 lettera a sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo li allegati C ed E del *Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU* (versione 3.1) del 19 giugno 2013¹²²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei set top box rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 lettera b sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 107/2009¹²³; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.3 Nel quadro della verifica della conformità dei set top box di cui al numero 1 lettera a, l'organo di controllo testa un set top box conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati non possono superare i valori prescritti del *Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU* (versione 3.1) del 19 giugno 2013.
- 3.4 Nel quadro della verifica della conformità dei set top box di cui al numero 1 lettera b, l'organo di controllo testa un set top box conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.2; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 107/2009.

4 Indicazione del consumo di energia

Chiunque commercializza o cede i set top box di cui al numero 1 lettera a deve provvedere affinché il consumo di energia nel modo acceso (P_{on} in W) e nel modo stand-by preinstallato ($P_{standby}$ e P_{APD} in W) nonché il consumo annuo totale di energia (TEC in kWh) possano essere consultati liberamente in Internet.

¹²² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. a.

¹²³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. b.

Allegato 2.5¹²⁴

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione dei piani cottura per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai piani cottura elettrici per uso domestico con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per scopi non domestici.
- 1.2 Sono esclusi i piani cottura per uso domestico che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014¹²⁵.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I piani cottura per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'allegato I numero 1.2 del regolamento (UE) n. 66/2014¹²⁶.
- 2.2 ...

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei piani cottura per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri 1.2 e 2.2 e II numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014¹²⁷; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un piano cottura per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

¹²⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

¹²⁵ Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹²⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹²⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato I numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014¹²⁸.

¹²⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.6
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori a motore con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW.
- 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all'articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) n. 327/2011¹²⁹.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

2 Esigenze per la commercializzazione

I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 327/2011¹³⁰.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 327/2011¹³¹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

¹²⁹ Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 666/2013, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹³⁰ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹³¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011¹³².

¹³² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.7¹³³

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1781¹³⁴.
- 1.2 Dalle esigenze secondo l'allegato I articoli 1 e 2 numeri 1, 2, 5–11 e 13 sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 2 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2019/1781.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1781.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I motori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4 e all'allegato I numero 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/1781.
- 2.2 I convertitori di frequenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4 e all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) 2019/1781.
- 2.3 Dal 1° luglio 2023 i motori devono inoltre soddisfare le esigenze definite nell'allegato I numero 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1781.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei motori e dei convertitori di frequenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1781; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

¹³³ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 1415).

¹³⁴ Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell'1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un motore o un convertitore di frequenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) 2019/1781.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I numeri 2 e 4 del regolamento (UE) 2019/1781.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I motori e i convertitori di frequenza che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2022.
- 5.2 I motori che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2024.

Allegato 2.8¹³⁵

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009¹³⁶.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.

2 Esigenze per la commercializzazione

I circolatori senza premistoppa di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 641/2009¹³⁷.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei circolatori senza premistoppa rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 641/2009¹³⁸; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un circolatore senza premistoppa conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (CE) n. 641/2009.

¹³⁵ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

¹³⁶ Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 27.3.2009, pag. 35; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1781, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74.

¹³⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹³⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I numero 2 del regolamento (CE) n. 641/2009¹³⁹.

¹³⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.9

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di pompe per acqua**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica alle pompe per acqua.
- 1.2 Sono escluse le pompe per acqua di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012¹⁴⁰.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2012.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Le pompe per acqua di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 547/2012¹⁴¹.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle pompe per acqua rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 547/2012¹⁴²; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una pompa per acqua conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 2 del regolamento (UE) n. 547/2012¹⁴³.

¹⁴⁰ Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua, versione della GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

¹⁴¹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹⁴² Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹⁴³ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.10¹⁴⁴
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di trasformatori di potenza

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz e nelle applicazioni industriali.
- 1.2 Sono esclusi i trasformatori di potenza di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014¹⁴⁵.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I trasformatori di potenza di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014¹⁴⁶.
- 2.2 Dal 1° luglio 2021 si devono soddisfare le esigenze della seconda fase di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei trasformatori di potenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 548/2014¹⁴⁷; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un trasformatore di potenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 548/2014.

¹⁴⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

¹⁴⁵ Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, GU L 152 del 22.05.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1783, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 107.

¹⁴⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹⁴⁷ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere indicati conformemente all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 548/2014¹⁴⁸.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I trasformatori di potenza che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.1 non possono essere commercializzati né ceduti.
- 5.2 Sono eccettuati dal numero 5.1 i trasformatori di potenza di cui all'allegato I numeri 1.2–1.4 e 2 del regolamento (UE) n. 548/2014¹⁴⁹ ordinati in modo vincolante prima del 31 dicembre 2015.
- 5.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2021 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.

¹⁴⁸ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

¹⁴⁹ Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

*Allegato 2.11*¹⁵⁰
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di prodotti di riscaldamento dell'aria, prodotti di raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai prodotti di riscaldamento dell'aria, ai prodotti di raffrescamento, ai chiller di processo ad alta temperatura e ai ventilconvettori di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2281¹⁵¹.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi che soddisfano almeno uno dei criteri di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/2281.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2016/2281.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2281.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2016/2281; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) 2016/2281.

¹⁵⁰ Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1415).

¹⁵¹ Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori, versione della GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1.

4 Indicazione del consumo di energia

- 4.1 L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 5 del regolamento (UE) 2016/2281.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I prodotti di riscaldamento dell'aria, i prodotti di raffrescamento, i chiller di processo ad alta temperatura e i ventilconvettori che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.

*Allegato 2.12*¹⁵²
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di server e prodotti di archiviazione dati

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica ai server e ai prodotti di archiviazione dati online di cui all'articolo 1 capoverso 1 del regolamento (UE) 2019/424¹⁵³.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/424.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/424.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 I server e i prodotti di archiviazione dati online di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) 2019/424 per il tipo di apparecchio corrispondente.
- 2.2 Dal 1° marzo 2021 devono inoltre essere soddisfatte le esigenze definite nell'allegato II numero 1.2.3 del regolamento (UE) 2019/424.
- 2.3 Dal 1° gennaio 2023, invece delle esigenze di cui all'allegato II numero 1.1.1 del regolamento (UE) 2019/424, devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato II numero 1.1.2 del regolamento (UE) 2019/424.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei server e dei prodotti di archiviazione dati online rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/424; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un server o un prodotto di archiviazione dati online conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfa-

¹⁵² Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).

¹⁵³ Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013, versione della GU L 74 del 26.6.2019, pag. 46.

re le esigenze secondo l'allegato III numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/424.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 3 del regolamento (UE) 2019/424.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati a partire dal 31 dicembre 2020. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide dal 1° marzo 2021 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
- 5.3 I server e i prodotti di archiviazione dati online che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

*Allegato 2.13*¹⁵⁴
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchiature di saldatura

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature di saldatura di cui all'articolo 1 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/1784¹⁵⁵.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1784.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1784.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

- 2.1 Le apparecchiature di saldatura di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II numeri 2, ad eccezione della lettera e, e 3 del regolamento (UE) 2019/1784 per il tipo di apparecchio corrispondente.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2023 devono inoltre essere soddisfatte le esigenze definite nell'allegato II numero 1 del regolamento (UE) 2019/1784.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature di saldatura rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/1784; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un'apparecchiatura di saldatura conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1784.

¹⁵⁴ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1415).

¹⁵⁵ Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione dell'1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 121.

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 3 del regolamento (UE) 2019/1784.

5 Disposizioni transitorie

- 5.1 Le apparecchiature di saldatura che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2021.
- 5.2 Le apparecchiature di saldatura che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2023.

Allegato 3.1¹⁵⁶

¹⁵⁶ Abrogato dal n. II cpv. 4 dell'O del 22 apr. 2020, con effetto dal 1°set. 2021 (RU **2020** 1415).

*Allegato 3.2*¹⁵⁷

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica alle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete, segnatamente alle macchine da caffè espresso con o senza pompa, alle macchine da caffè espresso per capsule o cialde, nonché alle macchine da caffè espresso automatiche.
- 1.2 Sono escluse le macchine da caffè per uso domestico che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia e le macchine da caffè a filtro funzionanti senza pressione.

2 Procedura di valutazione della conformità


- 2.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea EN 60661¹⁵⁸. Il consumo annuo di energia è calcolato moltiplicando per 365 il consumo di energia determinato secondo la norma; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 2.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una macchina da caffè per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 2.1; i valori misurati non possono superare i valori dichiarati di oltre il 5 per cento.

¹⁵⁷ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RÜ 2020 1415).

¹⁵⁸ Il testo della norma EN può essere richiesto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

3 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 3.1 L'etichetta Energia deve essere larga 60 mm e alta 120 mm almeno. Se l'etichetta Energia è stampata in formato più grande, devono rimanere invariate le proporzioni delle suddette specifiche. Le proporzioni degli elementi grafici devono rimanere invariate. Lo sfondo è bianco.



- A) Tratto del bordo: 3 pt – angoli arrotondati 2 mm – X-00-00-00
 B) Logo CH: larghezza 8 mm, altezza 8 mm – angoli arrotondati: 2 mm – 00-X-X-00
 C) Logo Energia: Frutiger LT Std Black Condensed – 19 / 22 pt e Frutiger LT Std Black Condensed – 10 / 12 pt – 00-00-00-00 – Riquadro: larghezza 47 mm, altezza 8 mm – X-00-00-00
 D) Nome e marca del fabbricante I + II: Frutiger LT Std Bold Condensed – 7.5 / 8.5 pt – 00-00-00-X e Frutiger LT Std Light Condensed, 7.5/8.5 pt – maiuscolo – 00-00-00-X
 E) Bordo al di sotto dei loghi: 1.5 pt – larghezza 56 mm – X-00-00-00

- F) Scala delle classi di efficienza energetica: freccia più piccola: larghezza 26 mm, spazio intermedio con la freccia successiva 2 mm, freccia: altezza 4 mm – spazio intermedio: 0.75 mm – colori:
 classe più elevata: X-00-X-00
 seconda classe: 70-00-X-00
 terza classe: 30-00-X-00
 quarta classe: 00-00-X-00
 quinta classe: 00-30-X-00
 sesta classe: 00-70-X-00
 ultima classe: 00-X-X-00
 Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 %
- G) Classe di efficienza energetica: freccia: larghezza 15 mm, altezza 8 mm, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 %
- H) Consumo annuo di energia: 1.5 pt – X-00-00-00 – angoli arrotondati: 2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X e Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X
- I) Norma: Frutiger LT Std light – 6/7 pt – 00-00-00-X
- 3.2 La classificazione nelle categorie di efficienza avviene sulla base della griglia seguente, secondo la norma europea EN 60661.
- A+++: $< 37 \%$
 A++: $37 \% \leq x < 46 \%$
 A+: $46 \% \leq x < 58 \%$
 A: $58 \% \leq x < 72 \%$
 B: $72 \% \leq x < 90 \%$
 C: $90 \% \leq x < 112 \%$
 D: $112 \% \leq x$
- 3.3 Per la vendita su Internet, inoltre, l'etichetta Energia deve essere visualizzata integralmente al primo clic o al passaggio del mouse sull'immagine del prodotto o su quella della freccia che indica la classe di efficienza.

*Allegato 4.1*¹⁵⁹
(art. 10, 11 e 12a)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

1 Disposizioni sul consumo di energia

- 1.1 Il consumo di energia si misura secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV¹⁶⁰ ed è indicato nell'unità corrente (litri, metri cubi, chilowattora o chilogrammi) per 100 chilometri (l/100 km, m³/100 km, kWh/100 km, kg/100 km).
- 1.2 Per i veicoli non alimentati a benzina, deve essere indicato anche l'equivalente benzina per 100 chilometri.
- 1.3 Se per un veicolo non esiste né un'approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, possono essere utilizzati valori provvisori. I dati devono essere indicati come provvisori ed essere sostituiti immediatamente non appena sono disponibili un'approvazione svizzera del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di conformità.

2 Disposizioni sulle emissioni di CO₂

- 2.1 Le emissioni di CO₂ si misurano secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV e sono indicate in grammi per chilometro.
- 2.2 Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, devono essere indicate le emissioni di CO₂ complessive e la quota con incidenza sul clima.
- 2.3 Le emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità si calcolano in base ai fattori stabiliti dal DATEC secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera c.

3 Classificazione dei veicoli nelle categorie di efficienza energetica

- 3.1 Le automobili sono classificate nelle categorie di efficienza energetica A–G sulla base del loro consumo di energia assoluto.
- 3.2 È considerato consumo di energia assoluto l'equivalente benzina per l'energia primaria arrotondato alla seconda posizione decimale.
- 3.3 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A–G i tipi di veicolo attuali sono classificati secondo il loro consumo di energia assoluto in ordine decrescente e ripartiti equamente in sette settori. I limiti

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 ott. 2019 (RU 2019 3469). Aggiornato dal n. III dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

¹⁶⁰ RS 741.41

inferiori delle categorie di efficienza energetica sono determinati in base al consumo di energia assoluto dell'ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.

- 3.4 Si considerano tipi di veicolo attuali le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV) e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta entro i due anni che precedono il 31 maggio dell'anno precedente.

4 Etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni

- 4.1 Chi espone automobili nuove in punti vendita o a esposizioni deve apporvi l'etichettaEnergia.

- 4.2 L'etichettaEnergia deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera.

- 4.3 Deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile o nelle sue immediate vicinanze. Deve essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all'equipaggiamento dell'automobile.

- 4.4 Nei giorni durante i quali l'esposizione non è aperta al pubblico non vige l'obbligo di etichettatura.

- 4.5 Nei punti vendita deve essere posizionato in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell'UFE concernente l'efficienza energetica dei veicoli. L'UFE fornisce gratuitamente questi rinvii.

- 4.6 Gli elenchi di cui all'articolo 11 capoverso 3 devono poter essere visionati presso il punto vendita. Se sono esposti in forma stampata, devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Un elenco in forma stampata può essere ordinato gratuitamente all'UFE.

- 4.7 EtichettaEnergia

- 4.7.1 L'etichettaEnergia deve essere allestita utilizzando il numero di approvazione del tipo o il numero della scheda tecnica mediante lo strumento online messo a disposizione dall'UFE all'indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica è quella dell'esempio figurante al numero 10.

- 4.7.2 Se non esiste né un'approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera, l'etichettaEnergia deve essere allestita mediante uno strumento online anch'esso messo a disposizione dall'UFE, utilizzando i valori ricavati dal certificato di conformità secondo l'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE¹⁶¹. I dati per l'accesso a questo strumento online devono essere richiesti all'UFE dietro indicazione di una persona responsabile.

¹⁶¹ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/318, GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1.

- 4.7.3 Se per un'automobile non esistono né un'approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, l'etichetta Energia è allestita utilizzando valori provvisori e indicata come provvisoria. L'etichetta Energia deve essere sostituita immediatamente non appena sono disponibili un'approvazione del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di conformità. L'allestimento dell'etichetta provvisoria è basato sul numero 4.7.2.
- 4.7.4 L'etichetta Energia contiene in particolare le seguenti indicazioni:
- a. durata di validità dell'etichetta Energia;
 - b. marca e modello dell'automobile;
 - c. sistema di trazione;
 - d. prestazioni espresse in kW e CV;
 - e. peso a vuoto;
 - f. tipo di vettore energetico necessario;
 - g. consumo di energia secondo il numero 1.1;
 - h. emissioni di CO₂ secondo il numero 2.1 o 2.2;
 - i. l'obiettivo delle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 17*b* capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 30 novembre 2012¹⁶² sul CO₂;
 - j. categoria di efficienza energetica con rappresentazione dell'intera scala;
 - k. codice QR con link all'indirizzo Internet www.catalogodeiconsumi.ch.
- 4.7.5 In forma stampata l'etichetta Energia deve avere il formato 297 mm × 210 mm (DIN-A4 formato verticale).
- 4.7.6 Se l'etichetta Energia è rappresentata in forma elettronica, si applicano inoltre i seguenti requisiti:
- a. gli schermi su cui è rappresentata l'etichetta Energia devono avere una diagonale di almeno 9,7 pollici (formato verticale);
 - b. l'etichetta Energia figura come impostazione di base; essa non deve scomparire nella modalità stand-by, con un salvaschermo o in nessun'altra maniera;
 - c. se anche altre informazioni relative all'automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l'impostazione ritorna automaticamente all'impostazione di base;
 - d. l'etichetta Energia deve poter essere consultata direttamente indipendentemente dall'impostazione dello schermo.

5 Etichettatura nella pubblicità

- 5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi o trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l'indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO₂ secondo il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.
- 5.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all'equipaggiamento.
- 5.3 La categoria di efficienza energetica dell'automobile pubblicizzata deve essere inoltre rappresentata in un grafico. Il grafico deve rappresentare la scala a colori con tutte e sette le categorie di efficienza energetica nonché una freccia nera puntata in senso contrario all'altezza della categoria di efficienza energetica del veicolo e recante la corrispondente lettera di colore bianco. Devono essere utilizzati i file di immagini messi a disposizione dall'UFE all'indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica deve essere conforme all'esempio figurante al numero 11, avere una larghezza e una lunghezza minime rispettivamente di 15 mm e di 20 mm e occupare almeno l'1 per cento dell'intera superficie pubblicitaria.

6 Etichettatura negli annunci di vendita

- 6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media elettronici visivi devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO₂ secondo il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.
- 6.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all'equipaggiamento.
- 6.3 Per gli annunci di vendita online la categoria di efficienza energetica deve essere rappresentata anche in un grafico secondo il numero 5.3. La grandezza del grafico deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata.

7 Etichettatura nei listini prezzi e nei configuratori online

- 7.1 Chi mette a disposizione per automobili nuove, autofurgoni nuovi o trattori a sella leggeri nuovi listini prezzi o un configuratore online deve riportare per ogni veicolo le indicazioni relative al consumo di energia secondo i numeri 1.1 e 1.2 e alle emissioni di CO₂ secondo il numero 2. Per le automobili devono inoltre essere indicati la categoria di efficienza energetica, l'obiettivo relativo alle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 17*b* capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sul CO₂ e le emissioni di CO₂ medie del parco veicoli nuovi (art. 12 cpv. 1 lett. b della legge sul CO₂).
- 7.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlomeno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informazioni tecniche e indicazioni relative all'equipaggiamento.
- 7.3 Se i prezzi o altre indicazioni valgono per versioni diverse di un veicolo, le indicazioni possono essere fornite sotto forma di fascia di variazione per tutte le versioni.
- 7.4 Per i configuratori online la categoria di efficienza energetica deve inoltre essere rappresentata in un grafico secondo il numero 5.3. La grandezza deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata. Tutti i dati devono essere disponibili al più tardi al completamento della configurazione del veicolo.


8 Veicoli funzionanti con più vettori energetici

- 8.1 Per i veicoli con motori policarburante che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, le indicazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO₂ nonché il calcolo dell'equivalente benzina e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell'equivalente benzina per l'energia primaria.
- 8.2 Per i veicoli che secondo l'approvazione del tipo sono a trazione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, l'indicazione relativa al consumo di energia, il calcolo dell'equivalente benzina, il calcolo delle emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica sono forniti in base alla somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.


9 Disposizione transitoria relativa al numero 3

Per l'anno 2020 si considerano tipi di veicolo attuali ai sensi del numero 3.3 le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2017 e il 31 maggio 2019.

10 Esempio della rappresentazione grafica dell'etichetta Energia



11 Esempio della rappresentazione grafica della scala relativa alle categorie di efficienza energetica



Allegato 4.2
(art. 13)

Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/2009¹⁶³.
- 1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 numero 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009 e di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009¹⁶⁴.

2 Indicazioni ed etichettatura

- 2.1 Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché siano contrassegnati con un'etichetta indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, nonché la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009¹⁶⁵.
- 2.2 L'etichetta dello pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada dello pneumatico o in prossimità immediata di quest'ultimo.
- 2.3 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al numero 1 che non sono visibili agli acquirenti al momento dell'acquisto deve indicare loro la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009.
- 2.4 Chi offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un'automobile nuova conformemente al numero 1.1, è tenuto a indicare all'acquirente per i diversi pneumatici la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. Questi dati devono figurare almeno nel materiale tecnico promozionale.

¹⁶³ Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.

¹⁶⁴ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.

¹⁶⁵ Vedi nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

- 2.5 L'indicazione della categoria relativa al consumo di carburante e delle altre caratteristiche degli pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009, nonché l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all'allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 2.6 Nel materiale tecnico promozionale (manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa o in formato elettronico, siti web ecc.) utilizzato al fine di commercializzare pneumatici di cui al numero 1.1 devono essere indicate la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. L'indicazione deve essere conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 1222/2009.

3 Procedura di valutazione della conformità

La categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui al numero 1.1 sono determinate in base alla procedura di prova di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009¹⁶⁶ e al regolamento UNECE n. 117¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Vedi nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

¹⁶⁷ Regolamento UNECE n. 117 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l'omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento; modificato recentemente dalla serie di modifiche 02 supplemento 4, in vigore dal 13.2.2014 (Add.116 Rev.3).

Allegato 5
(art. 17)

Modifica di altri atti normativi

...¹⁶⁸

¹⁶⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **2017** 6951.